



## Sommario

—	<i>Premessa</i> .....	Pag.	V
1	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE.....	“	1
	1.1 <i>Provvedimenti di carattere generale</i> .....	“	3
	1.2 <i>Circolari dispositive</i> .....	“	19
	1.3 <i>Altri provvedimenti</i> .....	“	31
	1.4 <i>Circolari statistiche</i> .....	“	37
2	ASSETTI PROPRIETARI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.....	“	41
3	PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.....	“	49
4	ATTIVITA' SANZIONATORIA.....	“	59
5	RECLAMI.....	“	69
6	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO.....	“	75
7	ELENCHI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO.....	“	79
	7.1 <i>Imprese di assicurazione</i> .....	“	81
	7.1.1 <i>Elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione alla data del 31 dicembre 2002</i> .....	“	83
	7.1.2 <i>Variazioni nell'elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate (I trimestre 2003)</i> .....	“	87
	7.1.3 <i>Imprese autorizzate in un altro Stato dell'Unione Europea operanti in Italia al 31 dicembre 2002</i> .....	“	88
	7.2 <i>Agenti di assicurazione iscritti nell'Albo nazionale</i> .....	“	89
	7.3 <i>Mediatori di assicurazione e riassicurazione iscritti nell'Albo</i> .....	“	113
	7.4 <i>Periti assicurativi iscritti nel Ruolo nazionale</i> .....	“	119
8	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, LEGGE 287/90).....	“	123
9	ALTRE NOTIZIE.....	“	129
	9.1 <i>Avvisi e comunicati dell'ISVAP</i> .....	“	131
	9.2 <i>Calendario delle adunanze del Collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi</i> .....	“	132
10	INDICE.....	“	135

# **ISVAP**

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private  
e di interesse collettivo**

*(Legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni)*

## **Bollettino**

Anno VI – N. 1

Gennaio - Marzo 2003

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

ISVAP  
00187 ROMA, Via del Quirinale, 21  
tel. 06.42.133.1 - telefax 06.42.133.206  
Internet - <http://www.isvap.it>

## **Premessa**

*1. Al fine di offrire al lettore una evidenza immediata della struttura del Bollettino sono stati predisposti, all'inizio, un Sommario, con l'indicazione delle parti in cui risulta articolata la pubblicazione ed, al termine, un Indice analitico dei contenuti della pubblicazione stessa.*

*2. La parte concernente l'attività provvedimentale riguarda i provvedimenti di carattere generale, gli altri provvedimenti, le circolari dispositive e le circolari statistiche.*

*Per agevolare il lettore, il titolo di ciascun atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è completato dall'indicazione degli estremi della stessa.*

*I provvedimenti relativi ad una o più imprese, riportati tra gli altri provvedimenti, sono articolati secondo la loro tipologia: autorizzazioni all'esercizio dell'attività e ad estendere l'esercizio dell'attività, decadenze, fusioni, trasferimenti di portafoglio, modifiche statutarie, ecc..*

*Il Bollettino, come di consueto, dà evidenza, in un apposito prospetto, degli estremi delle circolari statistiche emanate nel trimestre di riferimento, che saranno integralmente pubblicate nel Supplemento Statistico al prossimo numero del Bollettino.*

*3. La parte riguardante le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione comprende l'elenco delle comunicazioni che le società assicurative sono tenute ad effettuare all'ISVAP ai sensi dell'art. 5 della l. n. 20/1991, così come sostituito dall'art. 114, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. L'elenco, strutturato secondo l'ordine alfabetico delle società assicurative dichiaranti, reca, tra l'altro, l'indicazione del numero di iscrizione all'Albo delle pubblicazioni relative alle citate comunicazioni e le causali di queste ultime.*

*4. Nella parte concernente l'attività sanzionatoria si dà evidenza del numero dei processi verbali relativi agli illeciti amministrativi commessi dagli operatori del settore, classificati in relazione alle norme violate, e dell'importo delle relative sanzioni.*

*5. I reclami sono riassunti in forma tabellare, distinguendo tra imprese in attività e imprese in liquidazione coatta amministrativa. Per quanto riguarda le imprese in attività, gli esposti sono disaggregati a seconda che riguardino i rami danni o i rami vita.*

*Relativamente agli esposti dei rami danni, si fornisce, tra l'altro, evidenza del numero, della provenienza geografica dei medesimi, dei principali rami interessati, nonché della tipologia dei reclami riguardanti l'assicurazione r.c.auto.*

*In merito ai rami vita ed alle imprese in liquidazione coatta amministrativa, vengono posti in rilievo il numero e le principali motivazioni a base degli esposti.*

*6. Per quanto riguarda i principali atti comunitari riguardanti il settore assicurativo, è stato redatto un apposito prospetto in cui sono riportati gli estremi di tali atti e della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in cui sono pubblicati.*

*7. La parte concernente gli elenchi degli operatori del mercato assicurativo riporta anzitutto le imprese soggette alla vigilanza dell'ISVAP; per ciascuna tipologia di operatore (impresa di assicurazione e/o di riassicurazione nazionale, rappresentanza di impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, rappresentanza di impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea) vengono indicate le variazioni, classificate in base alla loro natura, intervenute nel I trimestre 2003, rispetto alla situazione risultante dagli elenchi al 31 dicembre 2002 (v. Bollettino Ottobre-Dicembre 2002). Il presente numero del Bollettino riporta altresì l'elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione alla data del 31 dicembre 2002.*

*Per quanto riguarda le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea, soggette al controllo delle Autorità di vigilanza dei rispettivi Paesi di origine, operanti in Italia in regime di stabilimento e/o di libertà di prestazione dei servizi, sono indicati gli estremi della Gazzetta Ufficiale nella quale sono stati pubblicati gli appositi elenchi predisposti dall'ISVAP.*

*La parte dedicata agli elenchi degli operatori del mercato assicurativo comprende anche l'informativa concernente i soggetti iscritti, dal 1° gennaio al 31 marzo 2003, nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi. Ciò in forza del decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, che ha disposto, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze in materia di gestione degli Albi e del Ruolo predetti, trasferimento avvenuto il 10 maggio 1999.*

*8. In un'apposita parte sono pubblicati i pareri resi dall'ISVAP, nel I trimestre 2003, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei casi in cui l'applicazione della normativa a tutela della concorrenza ha riguardato il settore assicurativo.*

*9. Nella parte riguardante le altre notizie, trovano pubblicità altri atti non compresi nelle parti precedenti.*

# 1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE

---

## 1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

---



PROVVEDIMENTO N. 2171 del 5 febbraio 2003 (G.U. del 14 febbraio 2003, n. 37)

**Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per il triennio 2003-2005**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E  
DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a provvedere per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla liquidazione, agli aventi diritto, delle somme ad essi dovute per i sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale a fianco di ciascuna impresa indicato:

<i>Impresa designata</i>	<i>Sede</i>	<i>Regione o gruppo di regioni</i>
Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano	Marche, Puglia
Assitalia – Le Assicurazioni d'Italia S.p.A.	Roma	Lazio, Basilicata, Calabria
Assicurazioni Generali S.p.A.	Trieste	Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Lombardia
Fondiarria-SAI S.p.a.	Firenze	Toscana, Trentino Alto-Adige, Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise, Sicilia
Società Reale Mutua di Assicurazioni	Torino	Piemonte, Valle d'Aosta
SARA Assicurazioni S.p.A.	Roma	Umbria
TORO Assicurazioni S.p.A.	Torino	Liguria, Sardegna

Le società Assicurazioni Generali S.p.A. ed Assitalia – Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. si avvalgono in via stragiudiziale, per le attività di accertamento e liquidazione dei danni posti a carico del Fondo, della società G.G.L. S.p.A..

La società Riunione Adriatica di Sicurtà si avvale in via stragiudiziale per le suddette attività della società Ras Service S.C.p.A.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
Giancarlo Giannini

PROVVEDIMENTO N. 2179 del 10 marzo 2003 (G.U. del 17 marzo 2003, n. 63)

**Banca dati dei sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia - Disciplina delle procedure e delle modalità di funzionamento della banca dati sinistri r. c. auto, nonché delle modalità e dei limiti di accesso alle informazioni raccolte**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*Omissis*

Art. 1  
Definizioni

Nel presente provvedimento, si intende per:

- a) "legge": la legge 26 maggio 2000, n. 137, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, e successive integrazioni e modificazioni;
- b) "provvedimento n. 1764": il provvedimento ISVAP 21 dicembre 2000, n. 1764 e successive modificazioni;
- c) "imprese": le imprese di assicurazione di cui all'art. 1 del provvedimento n. 1764;
- d) "sinistri": i sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia;
- e) "banca dati sinistri": l'archivio elettronico dei dati relativi ai sinistri comunicati dalle imprese all'ISVAP, accessibile ai sensi dell'art. 2, comma 5-*quater*, della legge;
- f) "comunicazioni": le trasmissioni periodiche all'ISVAP dei dati relativi ai sinistri da parte delle imprese, secondo le modalità indicate dal provvedimento n. 1764;
- g) "controlli di conformità tecnica": i controlli logico-formali effettuati sulle comunicazioni delle imprese prima della registrazione dei dati, effettuati secondo le modalità tecniche indicate nel provvedimento n.1764;
- h) "soggetti autorizzati": le imprese, gli organi giudiziari e di polizia giudiziaria che, in base alla legge, possono accedere alla banca dati sinistri;
- i) "soggetti abilitati": le persone fisiche incaricate dalle imprese abilitate ad accedere ai dati registrati nella banca dati sinistri;
- j) "liquidazione": la conclusione del procedimento, curato da una impresa, di accertamento, liquidazione e pagamento dei danni derivanti da un sinistro.

Capo I - Funzionamento della banca dati sinistri

Art. 2  
Finalità della banca dati sinistri

1. Presso l'ISVAP è istituita la banca dati sinistri per l'esclusiva finalità di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore immatricolati in Italia.

Art. 3

Informazioni contenute nella banca dati sinistri

1. Nella banca dati sinistri sono raccolti e trattati i dati relativi ai sinistri comunicati dalle imprese, dal momento del loro accadimento fino alla liquidazione, nel rispetto del principio di proporzionalità nel trattamento dei dati e con modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente ad assicurare una rappresentazione statica della situazione storica di ciascun sinistro.
2. Nella banca dati sinistri sono contenuti i seguenti tipi di dati relativi ai sinistri comunicati dalle imprese, completi degli elementi specificati negli allegati al provvedimento n. 1764:
  - a) data delle comunicazioni e codici relativi alle imprese trasmittenti;
  - b) data e luogo di accadimento dei sinistri;
  - c) numero, tipo e stato dei sinistri, date ed importi dei risarcimenti eventualmente effettuati;
  - d) codice centro liquidazione sinistri e data di arrivo richiesta o denuncia danni;
  - e) targa o telaio, marca, tipo o modello e anno di immatricolazione dei veicoli coinvolti con indicazioni delle parti danneggiate;
  - f) numeri e periodi di copertura delle polizze assicurative e codici relativi alle imprese ed agli intermediari;
  - g) generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza o denominazione, codice fiscale o partita IVA dei contraenti le polizze assicurative relative ai veicoli coinvolti nei sinistri;
  - h) generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, numero patente dei proprietari e conducenti dei veicoli coinvolti e del responsabile della circolazione (solo per i ciclomotori; in tal caso, possono essere indicate denominazione, partita iva e sede dell'eventuale persona giuridica);
  - i) generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dei terzi danneggiati;
  - j) generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale dei professionisti incaricati (periti, legali o patrocinatori, medici);
  - k) estremi identificativi delle carrozzerie o autofficine di riparazione (tipo, nome e cap);
  - l) generalità, data e luogo di nascita dei testimoni eventualmente intervenuti;
  - m) indicazioni su eventuali autorità intervenute nei luoghi di accadimento dei sinistri, presidi di pronto soccorso (in caso di ricoveri per danni alle persone) e organi giudiziari (in caso di sinistri in contenzioso).
3. Sono inoltre comunicate e registrate nella banca dati sinistri le indicazioni relative a decessi e, in caso di danni alle persone, alle zone anatomiche delle lesioni subite dai soggetti coinvolti nei sinistri e alle percentuali di invalidità permanente causata dagli stessi sinistri.

Art. 4

Modalità di funzionamento

1. Il funzionamento della banca dati sinistri si articola nelle seguenti fasi ed attività:
  - a) ricevimento delle comunicazioni delle imprese;
  - b) svolgimento dei controlli di conformità tecnica;
  - c) registrazione dei dati;
  - d) accesso da parte dei soggetti autorizzati.
2. In relazione alla sola finalità di cui all'art. 2, la banca dati sinistri è organizzata anche in modo da consentire all'ISVAP, quale titolare del trattamento dei dati personali e sensibili registrati nella banca dati sinistri, lo svolgimento di elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati, nonché la loro eventuale comunicazione o diffusione soltanto in forma anonima ed aggregata tale da non rendere identificabili gli interessati.

Art. 5

Comunicazioni delle imprese

1. Le comunicazioni sono effettuate dalle imprese secondo le modalità stabilite nel provvedimento n. 1764.

Art. 6

Completezza delle comunicazioni

1. Le imprese adottano idonee procedure di controllo al fine di garantire l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento dei dati raccolti e comunicati all'ISVAP.
2. Le imprese adottano altresì idonee modalità per la rettificazione, l'integrazione, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati, anche a seguito di richieste formulate dagli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Le imprese danno tempestiva notizia all'ISVAP dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 2, anche per quanto riguarda il loro contenuto, al più tardi con la comunicazione immediatamente successiva a tali operazioni.
4. L'ISVAP, ricevuta dall'impresa la notizia della necessità di rettificare, integrare, aggiornare o cancellare i dati già comunicati, sospende la loro visibilità fino alla comunicazione di cui al comma 3.

Art. 7

Controlli delle comunicazioni

1. Al ricevimento delle comunicazioni l'ISVAP effettua controlli di conformità tecnica.
2. Qualora la comunicazione risulti incompleta l'ISVAP ritrasmette i dati, in tutto o in parte, all'impresa trasmittente, affinché questa provveda ad una nuova comunicazione con le necessarie integrazioni o correzioni.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'ISVAP applica le sanzioni stabilite dall'art. 2, comma 5-*quinquies* della legge.

Art. 8

Registrazione dei dati

1. I dati sono registrati nella banca dati sinistri e resi disponibili ai soggetti autorizzati per cinque anni dalla data di liquidazione dei sinistri, secondo le modalità di accesso previste ai successivi capi.
2. I dati registrati non sono modificabili autonomamente dall'ISVAP. L'ISVAP, quale titolare del trattamento dei dati personali registrati nella banca dati sinistri, effettua eventuali operazioni di rettificazione, integrazione, aggiornamento o cancellazione dei dati soltanto su richiesta dell'impresa che li ha comunicati o d'intesa con essa anche a seguito di esercizio dei diritti da parte degli interessati, nonché in attuazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Decorso il termine previsto al comma 1 i dati relativi ad ogni sinistro liquidato sono trasposti su altro supporto informatico ed eliminati dalla banca dati sinistri.
4. I dati trasposti su altri supporti sono trattati, con tecniche che non permettono di identificare anche indirettamente gli interessati, dall'ISVAP esclusivamente a scopi statistici per le finalità di cui all'art. 2, fatte salve le esigenze di giustizia penale e di esercizio dei diritti degli interessati. I dati non possono essere comunicati o diffusi, se non in forma aggregata e con modalità che non permettano di identificare gli interessati ad alcun soggetto esterno.
5. Trascorsi ulteriori cinque anni dalla eliminazione dei dati dalla banca dati sinistri, i dati che permettono di identificare persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri, vengono cancellati affinché i restanti dati vengano conservati in forma anonima e non possano essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

Art. 9

Dati sensibili

1. Il presente provvedimento, nelle parti riguardanti i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili in relazione agli stessi dati, è adottato anche in attuazione dell'art. 22, comma 3-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I dati sensibili sono trattati e conservati secondo le modalità stabilite dall'art. 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

Art. 10  
Misure di sicurezza

1. L'ISVAP adotta le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto ed il regolare funzionamento della banca dati sinistri, nonché la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Le imprese assumono adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati e delle comunicazioni in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, anche sulla base delle modalità tecniche stabilite con circolare dell'ISVAP, di cui al successivo art. 12, comma 1.

Capo II - Accesso dei soggetti autorizzati

Art. 11  
Accesso degli organi giudiziari e di polizia giudiziaria

1. L'accesso alla banca dati sinistri e il trattamento delle informazioni acquisite da parte degli organi giudiziari e di polizia giudiziaria è consentito per esclusive finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
2. Gli accessi alla banca dati sinistri sono registrati e memorizzati nel sistema informatico dell'ISVAP, con l'indicazione del soggetto autorizzato, della data e dell'ora dell'accesso, nonché dei dati consultati.
3. Le modalità tecniche di accesso alla banca dati sinistri da parte degli organi giudiziari e di polizia giudiziaria sono stabilite con specifiche convenzioni tra l'ISVAP e, rispettivamente, i Ministeri della giustizia e dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. Fermo restando quanto stabilito nelle convenzioni di cui al comma 3, l'accesso alla banca dati sinistri è consentito esclusivamente per singole chiavi di ricerca, con conseguente consultazione dei dati solo sinistro per sinistro, originata dalla prima interrogazione della medesima banca dati. In ogni caso è resa tecnicamente impossibile l'acquisizione per via telematica di elenchi relativi a sinistri o persone.

Capo III - Accesso delle imprese di assicurazione

Art. 12  
Accesso da parte delle imprese

1. L'accesso alla banca dati sinistri da parte delle imprese avviene per via telematica sulla base di modalità tecniche stabilite con circolare dell'ISVAP.
2. L'accesso è esercitato, mediante i soggetti abilitati, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità indicate all'art. 2.
3. L'accesso alla banca dati sinistri e il trattamento delle informazioni acquisite da parte dei soggetti abilitati è consentito nei confronti di dati pertinenti e non eccedenti rispetto a specifiche esigenze derivanti da richieste o procedimenti di liquidazione di sinistri all'esame delle imprese, quando non siano sufficienti gli elementi già in loro possesso.
4. In relazione anche alla natura delle informazioni consultate, tali esigenze e circostanze devono comunque risultare dagli atti in possesso delle imprese, le quali adottano idonee misure di documentazione in relazione alla pertinenza dell'accesso effettuato rispetto alle finalità proprie della banca dati sinistri.
5. Fermo restando quanto stabilito nel presente provvedimento in ordine ai livelli di accesso dei soggetti abilitati, la consultazione della banca dati sinistri è consentita esclusivamente per singole chiavi di ricerca, con la conseguente visione dei dati solo sinistro per sinistro, originata dalla prima interrogazione della medesima banca dati. In ogni caso, è resa tecnicamente impossibile l'acquisizione per via telematica di elenchi relativi a sinistri o persone.

Art. 13

Livelli di accesso dei soggetti abilitati

1. Sono previsti due livelli di accesso da parte dei soggetti abilitati:
  - a) accesso di primo livello ai dati indicati nell'allegato 1, relativi ai sinistri degli ultimi tre anni e con esclusione dei dati identificativi e sensibili delle persone coinvolte nei sinistri, riservato a soggetti abilitati preposti a strutture periferiche di liquidazione dei sinistri, i cui requisiti sono definiti con circolare dell'ISVAP di cui all'art. 12, comma 1;
  - b) accesso di secondo livello ai dati indicati nell'allegato 2, con esclusione dei dati sensibili, riservato a soggetti abilitati preposti ad uffici di direzione del settore sinistri o ad unità istituite, anche in ambito associativo, per il contrasto alle frodi assicurative ed operanti su delega delle imprese. La delega può essere rilasciata, per gruppi di casi, con le cautele individuate nella predetta circolare. E' consentita l'acquisizione di ulteriori dati, anche sensibili, solo a seguito di richiesta scritta motivata all'ISVAP.
2. Le imprese comunicano all'ISVAP gli estremi identificativi dei soggetti abilitati preposti all'accesso alla banca dati sinistri, con l'indicazione dei relativi requisiti.
3. I soggetti abilitati preposti dall'impresa sono autorizzati all'accesso secondo le modalità tecniche stabilite con la circolare di cui all'art. 12, comma 1.
4. Le imprese sono tenute a segnalare immediatamente all'ISVAP la perdita dei requisiti che legittimano l'accesso da parte di soggetti abilitati.

Art. 14

Controllo degli accessi

1. Gli accessi alla banca dati sinistri sono registrati e memorizzati nel sistema informatico dell'ISVAP, con l'indicazione del soggetto abilitato, della data e dell'ora dell'accesso, nonché dei dati consultati.
2. L'ISVAP esegue controlli sugli accessi effettuati, anche attraverso verifiche periodiche o a campione, allo scopo di verificarne la regolarità e la correttezza, nonché il rispetto di quanto stabilito negli articoli 12 e 13.
3. In caso di accesso irregolare o difforme rispetto alle disposizioni del presente provvedimento o ad altre disposizioni applicabili, l'ISVAP contesta l'addebito e sospende o revoca, di regola, l'abilitazione del soggetto abilitato all'accesso.

Art. 15

Riservatezza dei dati e responsabilità

1. Le persone che hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati sinistri sono tenute al rispetto dei doveri di segretezza e di riservatezza stabiliti dalla legge e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Salvi comunque gli obblighi e la responsabilità delle imprese, i soggetti abilitati, i responsabili e il personale delle strutture e degli uffici dai quali è effettuato l'accesso, sono obbligati a mantenere il segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite mediante accesso alla banca dati sinistri e dalla loro utilizzazione o divulgazione a terzi per finalità non consentite dalla legge o comunque estranee alla finalità per le quali la banca dati è stata istituita.
3. I direttori generali e gli analoghi organi di vertice delle imprese sono tenuti a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 o delle altre disposizioni applicabili, anche attraverso verifiche di idonei organismi di controllo delle stesse imprese.

Capo IV - Accesso di altri soggetti

Art. 16

Accesso da parte degli interessati

1. Ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 gli interessati possono esercitare presso l'ISVAP o presso le imprese i diritti di accesso ai dati personali contenuti nella banca dati sinistri.
2. In ogni caso, le operazioni di rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati personali da effettuare in conseguenza dell'esercizio dei diritti indicati dall'art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono disposte dall'ISVAP in conformità agli articoli 6, commi 3 e 4, e 8, comma 2, secondo periodo.

Art. 17

Accesso di terzi

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, le informazioni conservate nella banca dati sinistri sono sottratte al diritto di accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati dalla legge.

Capo V - Disposizioni finali

Art. 18

Efficacia

1. Il presente provvedimento, relativamente alle procedure di accesso alla banca dati sinistri da parte delle imprese di assicurazione, entra in vigore il 15 aprile 2003.
2. Le imprese effettuano entro e non oltre il 31 ottobre 2003 l'attenta verifica e aggiornamento dei dati già trasmessi anteriormente al presente provvedimento, che sono registrati dall'ISVAP nella banca dati sinistri solo a seguito dell'operazione di verifica e di conferma o aggiornamento dell'impresa.
3. Le richieste di autorizzazione all'accesso alla banca dati sinistri potranno essere inoltrate dopo l'emanazione della circolare di istruzioni dell'ISVAP.

Art. 19

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente  
Giancarlo Giannini

ALLEGATO 1 - INFORMAZIONI DISPONIBILI PER L'ACCESSO DI PRIMO LIVELLO  
(effettuabile da preposti alle strutture periferiche delle imprese di assicurazione)

- 1) sul sinistro, in generale:
  - a) data di accadimento
  - b) luogo di accadimento
  - c) provincia di accadimento
  - d) intervento dell'autorità
  - e) presenza di danni a persona
  - f) stato del sinistro
  - g) numero di veicoli coinvolti
  - h) tipologia dei soggetti coinvolti
  - i) modalità di trattazione
  - j) contenzioso
  - k) grado giudizio finale
  - l) presenza di testimoni
  - m) numero di persone coinvolte ed eventuali decessi
  
- 2) veicoli:
  - a) Targa veicoli coinvolti
  - b) Categoria veicoli coinvolti
  - c) Ruolo nel sinistro
  - d) Parte danneggiatasi nel sinistro



ALLEGATO 2 - INFORMAZIONI DISPONIBILI PER L'ACCESSO DI SECONDO LIVELLO  
(riservato a preposti alle strutture di direzione del settore sinistri delle imprese  
di assicurazione e alle unità anti-frode)

1) dati generali:

- a) data di accadimento
- b) luogo di accadimento
- c) provincia di accadimento
- d) intervento dell'autorità
- e) presenza di danni a persona
- f) stato del sinistro
- g) numero di veicoli coinvolti
- h) tipologia dell'autorità eventualmente intervenuta
- i) modalità di trattazione
- j) importo complessivo del risarcimento eventualmente effettuato
- k) informazioni sul grado e la tipologia dell'eventuale contenzioso
- l) presenza di testimoni
- m) intervento di professionisti incaricati (periti, legali, medici)

2) veicoli:

- a) numero di targa
- b) marca, modello e categoria dei veicoli coinvolti
- c) numero di telaio
- d) impresa con cui risulta assicurato
- e) ruolo nel sinistro
- f) parte danneggiatasi nel sinistro
- g) numero di altri sinistri in cui la vettura risulta coinvolta
- h) autofficina di riparazione

3) conducente, contraente, proprietario dei veicoli coinvolti:

- a) nominativo
- b) residenza
- c) numero di altri sinistri in cui il soggetto risulta coinvolto

4) persone danneggiate:

- a) nominativo
- b) data di nascita
- c) luogo di nascita
- d) codice fiscale/partita iva
- e) nome e comune del pronto soccorso in cui sia avvenuto l'eventuale ricovero
- f) eventuale decesso del soggetto
- g) numero di altri sinistri in cui il soggetto risulta coinvolto

5) professionisti intervenuti nel sinistro:

- a) nominativo
- b) luogo di nascita
- c) data di nascita

6) testimoni del sinistro:

- a) nominativo
- b) luogo di nascita
- c) data di nascita

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d. P. R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano, quindi, invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse*

- la legge 24 dicembre 1969, n. 990 reca disposizioni sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, reca "regolamento di esecuzione della l. 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti";
- la legge 12 agosto 1982, n. 576 reca disposizioni sulla riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 reca regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
- il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 reca razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) , e 14 della l. 15 marzo 1997, n. 59;
- si riporta il testo dell'art. 2 commi 5 *quater*, 5 *quater*-1 e 5 *quinquies* del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2000, n. 137, integrato dall'art. 2 commi 4 e 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e, da ultimo, sostituito dall'art. 21, comma 4 della legge 12 dicembre 2002, n. 273:

“art. 2.

*Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo.*

*5-quater.* Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP.

*5-quater 1.* Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali

di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma.

*5-quinquies.* L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento, in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi.”

- si riporta il testo del Provvedimento ISVAP 21 dicembre 2000, n. 1764, recante disposizioni sulla “Banca dati dei sinistri relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia – Modalità di trasmissione dei dati da parte delle imprese di assicurazione, come modificato dal Provvedimento 15 marzo 2002, n. 2065:

#### **“Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni in materia di banca dati dei sinistri di cui all’art. 2, comma 5 *quater*, del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2000, n. 137, e le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle seguenti imprese che esercitano l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia:

- a) imprese di assicurazione con sede legale in Italia;
- b) sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo e negli Stati terzi;
- c) imprese di assicurazione con sede legale nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

#### **Art. 2 - Trasmissione dei dati**

1. Le imprese di assicurazione di cui all’art. 1 trasmettono all’Isvap con cadenza mensile, a decorrere dall’anno 2001, i dati relativi ai sinistri come individuati al successivo art. 3.

2. I dati sono trasmessi entro il mese successivo a quello di riferimento.

#### **Art. 3 - Dati relativi ai sinistri**

1. Le imprese trasmettono all’Isvap i dati di cui all’allegato 1 al presente provvedimento relativamente ai sinistri per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2001 è pervenuta denuncia o richiesta di risarcimento.

#### **Art. 4 - Modalità di trasmissione dei dati**

1. La trasmissione dei dati è effettuata in forma elettronica secondo le modalità tecniche individuate nell’allegato 2 al presente provvedimento.

#### **Art. 5 - Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, le imprese trasmettono i dati relativi al primo ed al secondo trimestre 2001 entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre.

2. La trasmissione dei dati contrassegnati nell’allegato 1 con l’indicazione “2002” è obbligatoria per i sinistri per i quali è pervenuta denuncia o richiesta di risarcimento dal 1° gennaio 2002.”

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

- il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 reca disposizioni integrative della l. 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

- si riporta il testo dell'articolo 22 commi 3 e 3 bis la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:

*Art. 22. Dati sensibili*

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

*Note all'art. 1:*

- per il testo dell'articolo 1 del Provvedimento ISVAP 21 dicembre 2000, n. 1764, si vedano le note alle premesse;

*Note all'art. 6:*

- si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:

*“ Art. 13. Diritti dell'interessato*

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) *omissis*

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.”

*Note all'art. 9:*

- si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'articolo 3 decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici:

“Art. 3 *Dati trattati*

4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le modalità di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

*Note all'art. 16:*

- si veda la nota all'art. 6.

*Note all'art. 17:*

- si riporta il testo dell'art. 24 commi 1, 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

“Art. 24

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.”